



BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale N.136 del 11 Settembre 2019

STATUTO COMUNE DI TERAMO

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE II

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

COMUNE DI TERAMO

Statuto Comune di Teramo..... 4

PARTE II

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

COMUNE DI TERAMO

Statuto Comune di Teramo



Statuto

Comune di Teramo

(Testo approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 18 aprile 2019, esecutiva dal 6 giugno 2019 ed in vigore dal 7 giugno 2019).

INDICE**TITOLO I****PRINCIPI****CAPO I - Profili istituzionali**

- art. 1 - Autonomia comunale
- art. 2 - Territorio, sede, stemma e gonfalone
- art. 3 - Principio di Sussidiarietà
- art. 4 - Partecipazione e informazione
- art. 5 - Azioni positive per la realizzazione della parità tra i sessi
- art. 6 - Azioni positive per la concreta attuazione della Costituzione
- art. 7 - Diritti di cittadinanza
- art. 8 - Potestà regolamentare

CAPO II - Finalità

- art. 9 - Solidarietà internazionale
- art. 10 - Cultura
- art. 11 - Istruzione
- art. 12 - Ambiente, acqua e territorio
- art. 13 - Politiche sociali e sanitarie
- art. 14 - Economia e lavoro



art. 15 - Tutela del contribuente, del consumatore e degli utenti

TITOLO II

GLI ORGANI DEL COMUNE: IL CONSIGLIO COMUNALE

art. 16 - Consiglio comunale

art. 17 – Convocazione ed adempimenti della prima seduta

art. 18 - Presidente del Consiglio

art. 19 - Vice Presidenti

art. 20 - Ufficio di Presidenza

art. 21 - Durata del mandato e revoca del Presidente e dei Vice Presidenti

art. 22 - Programmazione consiliare

art. 23 - Pubblicità delle sedute e votazioni

art. 24 - Regolamenti statuari

art. 25 - Consigliere comunale

art. 26 - Pubblicità delle spese elettorali

art. 27 - Dimissioni e decadenza

art. 28 - Gruppi consiliari

art. 29 - Commissioni consiliari permanenti

art. 30 - Commissioni d'indagine e speciali

art. 31 - Conferenza dei capigruppo

art. 32 – Consigliere delegato

art. 33 - Uffici del Consiglio

art. 34 - Pubblicità della situazione economica ed associativa dei Consiglieri

TITOLO III

GLI ORGANI DEL COMUNE: GIUNTA E SINDACO



CAPO I - La Giunta

- art. 35 - La Giunta
- art. 36 - Funzionamento della Giunta
- art. 37 - Pubblicità della situazione economica ed associativa del Sindaco e degli Assessori

CAPO II - Il Sindaco

- art. 38 - Il Sindaco
- art. 39 - Rappresentanza dell'ente
- art. 40 - Vice Sindaco
- art. 41 - Linee programmatiche

TITOLO IV

QUARTIERI E FRAZIONI E COMITATI DI QUARTIERE E FRAZIONE

- art. 42 – Suddivisione del territorio in Quartieri e Frazioni – comitati di quartiere e di frazione

TITOLO V

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI, DIRIGENZA, PERSONALE

CAPO I - Organizzazione degli uffici

- art. 43 - Principi di organizzazione
- art. 44 - Personale

CAPO II - Il Segretario generale

- art. 45 - Il Segretario generale

CAPO III - Dirigenza

- art. 46 - Dirigenti
- art. 47 - Conferimento responsabilità dirigenziale



TITOLO VI

ORDINAMENTO DEI SERVIZI

CAPO I - Caratteristiche generali

- art. 48 - I servizi pubblici locali
- art. 49 - Gestione dei servizi
- art. 50 - Controllo della gestione dei servizi
- art. 51 - Scelta delle forme gestionali dei servizi pubblici
- art. 52 - Carta dei servizi pubblici
- art. 53 - Commissione di garanzia e controllo

CAPO II - Le modalità e l'assetto di gestione

- art. 54 - Istituzione
- art. 55 - Ordinamento, funzionamento e contabilità delle istituzioni
- art. 56 - Azienda speciale
- art. 57 - Consorzi
- art. 58 - Convenzioni
- art. 59 - Società per azioni e a responsabilità limitata
- art. 60 - Società collegate e controllate
- art. 61 - Concessioni a terzi
- art. 62 - Finanza di progetto

CAPO III - Nomine degli amministratori

- art. 63 - Designazione e requisiti

TITOLO VII

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

CAPO I - Il procedimento

- art. 64 - Principi procedurali



- art. 65 - Svolgimento
- art. 66 - Partecipazione
- art. 67 - Accordi
- art. 68 - Responsabile
- art. 69 - Procedure interne

CAPO II - Efficacia, pubblicità, accesso agli atti

- art. 70 - Efficacia degli atti amministrativi
- art. 71 - Pubblicità degli atti e dell'attività comunale
- art. 72 - Ufficio per le relazioni con il pubblico
- art. 73 - Accesso agli atti

TITOLO VIII

LA PARTECIPAZIONE

CAPO I - Partecipazione individuale e collettiva

- art. 74 - Diritti individuali
- art. 75 - Libere forme associative
- art. 76 - Volontariato

CAPO II - Organismi di partecipazione

- art. 77 - Le Consulte
- art. 78 – Rappresentanza delle cittadine e dei cittadini provenienti da Paesi terzi e comunitari e apolidi
- art. 79 – Tavoli di lavoro

CAPO III - Iniziativa, consultazioni popolari e referendum

- art. 80 - Istanza
- art. 81 - Proposte e petizioni
- art. 82 - Consultazioni



art. 83 - Referendum consultivo

art. 84 - Limiti e materie

CAPO IV – Ulteriori forme di partecipazione

art. 85 – Patti di collaborazione

art. 86 - Bilancio partecipativo

TITOLO IX

NORME TRANSITORIE

art. 87 - Norme in vigore

art. 88 - Attuazione dello Statuto



TITOLO I

I principi

CAPO I - Profili istituzionali

ART. 1

Autonomia comunale

1. Il Comune di Teramo è l'Ente autonomo rappresentativo della comunità cittadina.
2. Il Comune di Teramo fonda la propria azione sui principi e valori della Costituzione italiana ed esercita tutte le funzioni non attribuite espressamente dall'ordinamento ad altri enti, disciplina la propria organizzazione nell'ambito dei principi fissati dalle leggi e dallo Statuto.
3. La gestione dei servizi e le attività amministrative sono informate al metodo della programmazione ricercando la cooperazione con la Regione e gli altri enti locali.
4. Il Comune di Teramo ha autonomia normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza locale.

ART. 2

Territorio, sede, stemma e gonfalone

1. Sono elementi costitutivi del Comune di Teramo il territorio e la comunità.
2. La sede del Comune è Palazzo Orsini.
3. Il Comune di Teramo ha lo stemma e il gonfalone come da rappresentazioni grafiche allegate al presente Statuto.
4. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, nonché ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il Gonfalone con lo stemma del Comune, secondo le disposizioni contenute nella Legge n. 2264 del 24.11.1925.
5. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.



ART. 3

Principio di Sussidiarietà

1. Il Comune svolge le proprie funzioni di interesse pubblico secondo il principio di sussidiarietà, anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

ART. 4

Partecipazione e informazione

1. Il Comune di Teramo attua e sperimenta un sistema di relazioni partecipate su materie scelte dell'Amministrazione riguardanti la città, ritenute di particolare rilievo ed interesse per la cittadinanza e per un'effettiva partecipazione popolare.

2. Tale sistema partecipativo dovrà consentire l'individuazione di forme di coinvolgimento più incisive, con particolare riferimento ai cittadini singoli o associati, oltre alle rappresentanze delle diverse realtà socio-economiche della città, con criteri di attuazione della rappresentatività, anche articolata in funzione delle materie in discussione.

3. Nel rispetto del dettato costituzionale riconosce e valorizza il ruolo di confronto, di proposta e di contrattazione dei sindacati dei lavoratori.

4. Il Comune di Teramo, oltre a ricercare un'effettiva e responsabilizzata partecipazione per il raggiungimento di soluzioni ottimali, con la più ampia condivisione possibile, garantisce un'efficace, completa e imparziale informazione sull'operato e le scelte dell'Amministrazione, anche attraverso sistemi di comunicazione con i cittadini.

5. Il Comune organizza i propri uffici con il fine della massima efficienza amministrativa e del costante adeguamento alle esigenze del cittadino.

ART. 5

Azioni positive per la realizzazione della parità tra i sessi

1. Il Comune attua condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nell'esercizio delle funzioni istituzionali e nella gestione dei pubblici servizi.

2. Il Comune garantisce, nel rispetto del principio di pari opportunità e secondo le disposizioni di legge, la presenza di entrambi i sessi nella Giunta comunale, negli organi collegiali non elettivi, nelle rappresentanze del Comune negli enti partecipati e negli organi delle società a controllo pubblico di cui è socio.

3. Il Comune è impegnato per creare le condizioni di pari opportunità nello svolgimento della vita sociale in tutti i suoi aspetti.



4. Per il perseguimento degli obiettivi indicati nel precedente comma, il Comune adotta Piani di azioni positive e di misure, volte, tra l'altro, a garantire un clima di pieno e sostanziale rispetto reciproco tra uomini e donne, con particolare attenzione alla libertà di autodeterminazione della donna e all'eliminazione delle situazioni di molestie e di violenze sessuali, comprese le minacce di tali atti, la persecuzione, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata.

5. Onde modificare positivamente la percezione dell'eguaglianza dei sessi anche nella redazione degli atti in cui si sostanzia l'azione politica ed amministrativa dell'Ente, ogni Regolamento di nuova adozione dovrà tenere conto della doppia valenza di genere da attribuirsi a ruoli e cariche istituzionali, declinandola debitamente, garantendo la scorrevolezza della lettura del testo.

6. Con il medesimo scopo di cui al comma precedente, in ogni regolamento vigente, in occasione della prima modifica successiva adottata, si dovrà tenere conto della doppia valenza di genere da attribuirsi a ruoli e cariche istituzionali, declinandola debitamente.

7. Al fine di dare piena attuazione ai principi contenuti nel presente articolo, viene istituita la Consulta Permanente Pari Opportunità.

ART. 6

Azioni positive per la concreta attuazione della Costituzione

Sulla scorta dei principi costituzionali e degli atti di diritto internazionale volti alla promozione e alla tutela dei diritti umani, della pace, dell'uguaglianza e della giustizia, nonché delle norme ordinarie della Repubblica Italiana, il Comune opera, attraverso l'azione amministrativa, nell'ambito della propria autonomia e delle funzioni delegate o attribuite dallo Stato, per facilitare la concreta realizzazione dei principi costituzionali, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, nel rispetto della libertà e dell'eguaglianza dei cittadini, e per favorire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini alla vita politica del Comune stesso, contrastando l'ideologia nazifascista.

ART. 7

Diritti di cittadinanza

1. Il Comune informa la sua attività ai valori della partecipazione e della solidarietà e garantisce il diritto di pari dignità nella società e nel lavoro, operando per impedire qualsiasi forma di discriminazione legata al genere, all'orientamento sessuale, all'etnia, alla lingua, alla religione e all'handicap.

2. Il Comune opera, attraverso l'azione amministrativa, nell'ambito della propria autonomia e delle funzioni delegate o attribuite dallo Stato, per facilitare la concreta attuazione dei principi



costituzionali e il loro rispetto, anche contrastando la propaganda di immagini e/o comportamenti dai contenuti fascisti, razzisti, omofobi, transfobici e sessisti.

3. Garantisce e valorizza il diritto della persona, in forma singola o associata, a concorrere all'indirizzo, allo svolgimento e al controllo delle attività dell'amministrazione locale. A tal fine assicura la partecipazione dei cittadini alla gestione dei servizi.

4. Sono titolari individuali dei diritti di iniziativa, partecipazione, accesso ed informazione, salvo diversa esplicita disposizione di legge, Statuto, regolamento:

a. i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Teramo;

b. i cittadini residenti nel Comune, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;

c. i cittadini italiani, i cittadini provenienti da Paesi terzi e comunitari e apolidi, maggiorenni ancorché non residenti ma che nel Comune esercitano la propria prevalente attività di lavoro e di studio.

5. Il Comune accoglie e promuove le forme di cittadinanza sancite dalla normativa nazionale e comunitaria.

ART. 8

Potestà regolamentare

1. I regolamenti, atti normativi approvati dal Consiglio comunale, disciplinano le materie ad esso rinviate dalla legge e dal presente Statuto.

2. Le contravvenzioni ai regolamenti comunali e alle relative ordinanze sono punite con sanzioni amministrative la cui entità è stabilita nei regolamenti stessi.

CAPO II - Finalità

ART. 9

Solidarietà internazionale

1. Il Comune favorisce la libertà, la pace e l'incontro fra i popoli. Si impegna per il rispetto, la dignità e l'accoglienza di ogni essere umano, attiva forme di cooperazione, scambi e gemellaggi con le città di tutto il mondo.

2. Promuove e sostiene iniziative che sviluppano il processo di integrazione europea, persegue gli intenti della Carta europea dell'autonomia locale e si impegna per la sua attuazione.



3. Ricerca, nello spirito di solidarietà ed impegnandosi per offrire opportunità di lavoro ed accesso alla casa, l'integrazione sociale degli immigrati e garantisce il rispetto dei loro diritti.

ART. 10

Cultura

1. Il Comune valorizza il patrimonio culturale della città in tutte le sue forme, sostiene la produzione di nuove espressioni culturali, favorisce iniziative fondate sulla tradizione storica locale, promuove nel rispetto delle reciproche autonomie la più ampia collaborazione con le istituzioni culturali.
2. Opera per la conservazione e valorizzazione del patrimonio monumentale, artistico, archivistico, documentale e librario e per garantire alla cittadinanza il diritto alla fruizione ed alla consultazione di tale patrimonio.
3. Provvede ad incentivare occasioni di formazione professionale per il restauro, l'artigianato artistico, le espressioni culturali.

ART. 11

Istruzione

1. Il Comune opera perché, oltre al superamento di ogni forma di analfabetismo, sia reso effettivo il diritto allo studio ed alla formazione permanente dei cittadini, concorrendo alla realizzazione di un sistema educativo che garantisca a tutti ed a tutte le età eguali opportunità di istruzione e di cultura.
2. Riconosce la primarietà degli interventi rivolti alla prima infanzia e, nella propria attività amministrativa, persegue il fine del pieno accesso delle bambine e dei bambini ai servizi educativi.

ART. 12

Ambiente, acqua e territorio

1. Il Comune riconosce la tutela dell'ambiente e del paesaggio fra i valori fondamentali della comunità. A tal fine, nell'ambito delle competenze attribuitegli dalla legge, sostiene interventi e progetti di recupero ambientale, naturale, di riqualificazione dell'estetica cittadina, adotta tutte le misure per contrastare e ridurre l'inquinamento atmosferico, acustico, delle acque e garantire la salubrità dei luoghi di lavoro, opera per l'abbattimento delle barriere architettoniche, può costituire società per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti.



2. Il Comune riconosce l'acqua come bene comune dell'umanità, appartenente a tutti gli organismi viventi. L'accesso all'acqua è un diritto umano e sociale, individuale e collettivo.
3. Il Comune assicura la coerenza delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie con gli strumenti di pianificazione territoriale e con gli atti di governo del territorio; garantisce il mantenimento dei beni comuni e l'uguaglianza dei diritti al loro godimento; tutela i valori artistici e documentari del centro storico per il quale assicura un'elevata accessibilità e la creazione di condizioni che favoriscano il mantenimento della residenza.
4. Sottopone a particolare garanzia di conservazione e salvaguardia l'area collinare e le aree di pertinenza dei fiumi, tutela le aree agricole, le coltivazioni e le alberature.
5. La bellezza degli spazi urbani e degli ambienti pubblici costituisce obiettivo di tutela e valorizzazione. Il contrasto ai fenomeni di degrado è impegno costante dell'azione amministrativa.

ART. 13

Politiche sociali e sanitarie

1. Il Comune pone al centro della sua azione amministrativa il riconoscimento e la tutela della persona umana.
2. Concorre a garantire il diritto alla salute e promuove una diffusa educazione sanitaria per un'efficace opera di prevenzione. Assicura i servizi per l'informazione e l'emergenza sanitaria.
3. Sviluppa un efficiente servizio di assistenza sociale a favore delle categorie più deboli ed emarginate, riconoscendo pari dignità a tutti i soggetti pubblici, privati e del volontariato operanti nel settore.
4. Si impegna a garantire alla popolazione anziana l'accoglienza ed il sostegno necessario e a rimuovere particolari situazioni di povertà e di emarginazione.
5. Attua una politica di interventi sociali a tutela delle famiglie.
6. Opera per assicurare ad ogni cittadino il diritto alla casa. Interviene per il pieno utilizzo del patrimonio immobiliare e favorisce il mercato delle locazioni.
7. Promuove l'attività fisico-motoria e la pratica sportiva quali momenti formativi ed occasioni di incontro e di espressione della persona assicurando l'accesso agli impianti comunali e collabora con le associazioni e le società sportive per garantire l'educazione motoria in ogni fascia d'età.

**ART. 14****Economia e lavoro**

1. Il Comune favorisce il sistema produttivo locale, valorizza la rete di servizi ed infrastrutture, promuove iniziative tendenti a sviluppare un sistema di imprese tecnologicamente avanzate, sostiene l'artigianato e le attività di supporto al turismo, tutela gli esercizi ed i mestieri tipici, anche con agevolazioni e la definizione di vincoli e prescrizioni urbanistiche.
2. Interviene per offrire opportunità di lavoro e progetti formativi ai cittadini in cerca di occupazione, agevola l'associazionismo cooperativo e consortile. Favorisce una formazione professionale adeguata alla rapida evoluzione del sistema produttivo, nonché le esperienze di lavoro socialmente utili e quelle di inserimento professionale di inabili e portatori di handicap.

ART. 15**Tutela del contribuente, del consumatore e degli utenti**

1. Il Comune riconosce e tutela i principi generali dell'ordinamento tributario stabiliti dalle disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, essenzialmente in materia di informazione, conoscenza degli atti, semplificazione e interpello, e rinvia ai regolamenti di natura tributaria la definizione degli istituti specifici.
2. Il Comune riconosce e tutela i diritti dei consumatori e degli utenti, cioè di coloro che utilizzano o acquistano beni o servizi, per scopi non riferibili alla attività imprenditoriale e professionale eventualmente svolta.
3. Il Comune interviene, nell'ambito dei propri poteri e delle prerogative consentite dalla legge, per garantire gli interessi individuali e collettivi dei cittadini utenti e consumatori.
4. Il Comune opera attraverso l'azione amministrativa, affinché siano applicate ed osservate precise regole di trasparenza da parte di aziende e enti, di natura pubblica o privata, che svolgono attività di fornitura di beni e servizi alla pubblica utenza; in particolare sulla semplificazione dell'informazione, sulla qualità e sul costo finale ed effettivo dei beni e dei servizi.

TITOLO II**Gli organi del Comune: il Consiglio comunale****ART. 16****Consiglio comunale**



1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Comune.
2. Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Presidente eletto fra i Consiglieri, escluso il Sindaco.
3. Il Consiglio comunale è altresì convocato, su richiesta del Sindaco e/o da un quinto dei Consiglieri comunali.
4. La convocazione dei Consiglieri è effettuata dal Presidente del Consiglio, con le modalità e nei termini previsti dal Regolamento del Consiglio Comunale e degli altri Organi Istituzionali.
5. Il regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali disciplina, tra l'altro, il funzionamento degli organi consiliari, il loro rapporto con gli altri organi comunali e con gli organismi di partecipazione, stabilisce la struttura organizzativa degli uffici del Consiglio, nonché le materie e le funzioni connesse al funzionamento dello stesso Consiglio.

ART. 17

Convocazione ed adempimenti della prima seduta

1. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci dalla convocazione.
2. La prima seduta è convocata e presieduta dal Sindaco sino all'elezione del Presidente del Consiglio.
3. Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto l'assemblea procede alla convalida dei consiglieri eletti e all'elezione del Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio.
4. Il Presidente ed i Vice Presidenti del Consiglio entrano immediatamente nell'esercizio delle loro funzioni.
5. La seduta prosegue poi con il giuramento del Sindaco e la comunicazione da parte dello stesso della composizione della Giunta, la costituzione e nomina della Commissione Elettorale Comunale e, quindi, con la trattazione degli altri eventuali argomenti iscritti all'ordine del giorno.
6. È Consigliere Anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale (somma di voti aggiungendo i voti di lista ai voti di preferenza con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri). A parità di cifra individuale per Consigliere Anziano si intende il più anziano di età.



ART. 18

Presidente del Consiglio

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio comunale, cura la programmazione dei lavori del Consiglio, la formazione dell'ordine del giorno delle riunioni, assicura il collegamento politico istituzionale con il Sindaco ed i Gruppi consiliari, convoca e presiede la Conferenza di programmazione, sovrintende e coordina l'attività delle Commissioni consiliari, è garante del rispetto delle norme sul funzionamento del Consiglio.
2. Il Presidente del Consiglio è eletto nella seduta di insediamento subito dopo la convalida degli eletti, a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio.
3. Nella terza votazione si effettua il ballottaggio a maggioranza semplice fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione.
4. In caso di parità di voti è eletto il candidato più anziano di età.
5. È incompatibile con la carica di Presidente e Vice Presidente la carica di Assessore e di Consigliere delegato.

ART. 19

Vice Presidenti

1. Nella seduta di insediamento il Consiglio comunale elegge due Vice Presidenti con unica votazione a scrutinio segreto con voto limitato.
2. Uno dei due Vice Presidenti, con funzioni di Vice Presidente vicario, è comunque scelto tra i Consiglieri appartenenti alla minoranza, salvo che ciò non sia già avvenuto per l'elezione del Presidente del Consiglio. In quest'ultima ipotesi i due Vice Presidenti sono scelti fra i Consiglieri appartenenti alla maggioranza.
3. Sono eletti Vice Presidenti i due Consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti.
4. In caso di parità di voti sono eletti Vice Presidenti i due candidati più anziani di età.
5. I Vice Presidenti, con priorità al Vice Presidente vicario, sostituiscono il Presidente in caso di sua assenza, impedimento e vacanza. Nel caso di assenza, impedimento o vacanza anche dei Vice Presidenti, le funzioni di Presidente vengono svolte dal Consigliere anziano.

**ART. 20****Ufficio di Presidenza**

1. Il Presidente e i Vice Presidenti costituiscono l'Ufficio di Presidenza, nel quale sono previamente esaminati e discussi gli argomenti di maggiore rilevanza che attengono allo svolgimento dei compiti di presidenza, secondo le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali.

ART. 21**Durata del mandato e revoca del Presidente e dei Vice Presidenti**

1. Il Presidente ed i Vice Presidenti durano in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio ovvero fino allo scioglimento del Consiglio comunale che li ha eletti.
2. Il Presidente ed i Vice Presidenti possono essere revocati nei casi di gravi inadempienze o violazioni di legge o dello Statuto con mozione motivata approvata con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

ART. 22**Programmazione consiliare**

1. Il programma delle attività dei Consigli è periodicamente predisposto dalla Conferenza di programmazione consiliare, formata dal Presidente del Consiglio comunale, dal Sindaco, dai Capigruppo consiliari, dai Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti. In caso di mancato accordo dispone il Presidente del Consiglio comunale.
2. L'ordine dei lavori di ciascuna seduta contenente l'elenco degli atti e le materie da trattare è predisposto dal Presidente del Consiglio comunale sulla base delle indicazioni della Conferenza dei Capigruppo composta dal Presidente, che la presiede, dai Vice Presidente e dai Capigruppo consiliari. In caso di mancato accordo dispone il Presidente del Consiglio comunale.

ART. 23**Pubblicità delle sedute e votazioni**

1. Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica, salvo i casi previsti dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali.
2. Il Presidente predispone adeguate forme di pubblicità delle convocazioni del Consiglio e delle decisioni assunte, di diffusione radio-televisiva delle sedute del Consiglio comunale.



3. Le votazioni hanno luogo con voto palese; avvengono per voto segreto nelle questioni riguardanti persone e negli altri casi previsti dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali.

4. Il regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali ha facoltà di disciplinare particolari procedure per l'esame e l'approvazione di proposte di deliberazione aventi specifiche ed individuate caratteristiche.

ART. 24

Regolamenti statutari

1. Il Regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali è approvato a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti del Consiglio.

2. Qualora nelle prime tre votazioni non si raggiunga la soglia di maggioranza prevista nel comma precedente, il Regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali è approvato, dalla quarta votazione, a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. Sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio i regolamenti:

- a. sui diritti e doveri di partecipazione, di democrazia diretta e partecipativa e di informazione dei cittadini;
- b. per il referendum.

ART. 25

Consigliere comunale

1. Il Consigliere comunale assume la carica con la proclamazione degli eletti o con la deliberazione di surroga.

2. Il Consigliere nell'esercizio del potere di iniziativa può formulare interrogazioni, interpellanze, risoluzioni, mozioni su tutte le attività del Comune e presentare ordini del giorno proposte di deliberazione per le materie di competenza del Consiglio, secondo le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali.

3. Il Consigliere che abbia un qualsiasi interesse personale diretto o indiretto alle proposte di deliberazione deve astenersi dal partecipare al dibattito ed alla votazione.

4. I Consiglieri comunali hanno diritto alla copia e/o alla presa visione degli atti, dei provvedimenti e dei verbali degli organi del Comune, delle aziende speciali, dei consorzi, delle istituzioni e delle



società a prevalente capitale pubblico locale cui partecipa il Comune, e, nel rispetto del segreto d'ufficio, hanno diritto di accesso agli uffici di tali enti.

5. Nell'esercizio delle funzioni il Consigliere si avvale della collaborazione degli uffici comunali.

ART. 26

Pubblicità delle spese elettorali

1. Il deposito delle liste e delle candidature alle elezioni comunali e circoscrizionali deve essere accompagnato dalla presentazione di distinti bilanci preventivi di spesa cui le liste ed i candidati intendono vincolarsi.
2. Entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale ciascun candidato e ciascuna lista deve presentare presso la Segreteria generale il rendiconto delle spese elettorali sostenute.
3. I documenti di cui ai precedenti comma sono resi pubblici tramite affissione all'Albo Pretorio del Comune.

ART. 27

Dimissioni e decadenza

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate per iscritto al Presidente del Consiglio comunale secondo le modalità stabilite dalla legge e se ne dispone l'immediata assunzione al protocollo.
2. Nell'ipotesi in cui sussistano condizioni per la decadenza di Consiglieri, questa può essere pronunciata dal Consiglio anche su istanza di un singolo elettore.
3. Dopo quattro assenze consecutive, senza giustificato motivo, il Presidente del Consiglio diffida il Consigliere a presentare le cause giustificative e se quest'ultimo non provvede e l'assenza persiste per ulteriori due sedute consecutive il Consiglio lo dichiara decaduto.

ART. 28

Gruppi consiliari

1. I Gruppi consiliari sono costituiti da più Consiglieri comunali. Si possono costituire Gruppi consiliari anche formati da un unico Consigliere nei casi e con le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali. Ciascun Gruppo è rappresentato dal Capogruppo.



2. Il bilancio del Comune prevede per l'attività dei gruppi risorse finalizzate allo svolgimento dell'attività istituzionale, in relazione alla loro consistenza numerica, nel rispetto della legge vigente.
3. I Gruppi hanno una propria sede e dispongono di locali, attrezzature e servizi in relazione anche alla loro consistenza numerica.

ART. 29

Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio comunale istituisce al suo interno Commissioni permanenti costituite da Consiglieri con criterio proporzionale. Il regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali disciplina la composizione, l'organizzazione ed il funzionamento delle Commissioni. La Presidenza della Commissione di Vigilanza è comunque attribuita alla minoranza.
2. Le Commissioni consiliari permanenti nelle materie di propria competenza svolgono nei confronti del Consiglio attività referente, redigente e di iniziativa su atti e provvedimenti di competenza del Consiglio. Le Commissioni esprimono parere obbligatorio sugli atti di competenza consiliare loro sottoposti entro i termini stabiliti dal regolamento.
3. Le Commissioni hanno diritto di ottenere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco, degli Assessori, dei dirigenti e funzionari del Comune, degli amministratori e dirigenti delle istituzioni, delle aziende, delle società a prevalente partecipazione di capitale pubblico locale, degli enti dipendenti o concessionari nonché dei rappresentanti del Comune negli organi di amministrazione degli enti con partecipazione comunale ancorché consortili.
4. Il regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali determina le procedure di lavoro delle Commissioni e prevede l'attribuzione ad esse di personale, sedi, mezzi adeguati.

ART. 30

Commissioni d'indagine e speciali

1. Il Consiglio comunale con proposta sottoscritta da un quarto dei Consiglieri comunali, delibera a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati la costituzione di una commissione d'indagine formata da Consiglieri che rappresentino i Gruppi di maggioranza e di minoranza consiliari per accertare la regolarità e la correttezza delle attività amministrative comunali. La Presidenza della commissione è attribuita ai gruppi di minoranza consiliare.
2. Il Consiglio comunale delibera la costituzione di commissioni speciali per l'esame di particolari questioni o problemi.



3. Il regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali stabilisce le modalità di costituzione e la disciplina delle commissioni d'indagine e speciali.

ART. 31

Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo è composta dal Presidente del Consiglio, dai Capigruppo e vi partecipa il Sindaco o un suo delegato: essa stabilisce il calendario dei lavori del Consiglio e l'inserimento degli argomenti all'ordine del giorno, il loro aggiornamento e ogni altro oggetto non già definito dal regolamento del Consiglio.

ART. 32

Consigliere delegato

1. Il Sindaco può attribuire ai consiglieri incarico di svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nell'interesse dell'amministrazione; tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.

2. La nomina è comunicata al Consiglio Comunale, dopo la formale accettazione del consigliere delegato.

3. Il consigliere incaricato ha diritto di ricevere, nell'espletamento del proprio mandato, la necessaria collaborazione dalla struttura comunale.

4. Il consigliere incaricato è invitato alle riunioni della Giunta nelle quali si discutono temi attinenti all'incarico ricevuto. Egli partecipa alle discussioni senza diritto di voto.

ART. 33

Uffici del Consiglio

1. Sono istituiti uffici per il supporto e l'organizzazione dell'attività del Consiglio comunale, cui sovrintende il Presidente dello stesso.

2. Il Consiglio comunale ha autonomia organizzativa e funzionale che esercita secondo le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali.



3. Il Consiglio comunale dispone di propri uffici organizzati in una struttura di adeguata dimensione per il supporto organizzativo, informativo, giuridico, amministrativo alle attività degli organi consiliari e dei Gruppi.

4. Il Consiglio per la propria attività utilizza adeguate risorse previste in apposito capitolo di bilancio.

ART. 34

Pubblicità della situazione economica ed associativa dei Consiglieri

1. I consiglieri comunali ogni anno e all'inizio e alla fine del loro mandato adempiono, secondo modalità e forme stabilite dalla legislazione vigente e dal regolamento comunale, agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni della loro situazione patrimoniale e reddituale, del proprio curriculum e della propria situazione associativa.

TITOLO III

Gli organi del Comune: Giunta e Sindaco

CAPO I - La Giunta

ART. 35

La Giunta

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori non superiore a quello stabilito dalla legge.

2. Possono essere nominati Assessori persone in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale. Il Sindaco verifica la presenza dei requisiti di eleggibilità e compatibilità degli Assessori. Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio, nella prima seduta successiva alle elezioni, della nomina degli Assessori e delle deleghe singolarmente conferite.

3. Le dimissioni degli Assessori sono presentate per iscritto al Sindaco ed hanno efficacia dalla loro accettazione. L'efficacia è immediata nel caso di dimissioni per motivi di ineleggibilità ed incompatibilità.

4. Della revoca e della sostituzione degli Assessori il Sindaco dà motivata comunicazione al Consiglio comunale nella prima riunione successiva.

5. La Giunta:



- a. collabora con il Sindaco nell'attuazione del programma di governo e degli indirizzi politico amministrativi stabiliti dal Consiglio comunale;
- b. svolge attività di proposta nei confronti del Consiglio comunale;
- c. compie tutti gli atti di amministrazione non riservati espressamente dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti al Sindaco, al Consiglio comunale, agli organi di decentramento, ai dirigenti, ivi compresa l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei principi generali stabiliti dal Consiglio.

ART. 36

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che ne definisce l'ordine del giorno e ne dirige l'attività.
2. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; in caso di parità di voto prevale il voto del Sindaco o di chi in sua assenza svolge funzioni vicarie.
3. Su decisione del Sindaco la Giunta può riunirsi in seduta pubblica.

ART. 37

Pubblicità della situazione economica ed associativa del Sindaco e degli Assessori

1. Al Sindaco ed agli Assessori si applicano le disposizioni stabilite dall'art. 34.

CAPO II - Il Sindaco

ART. 38

Il Sindaco

1. Il Sindaco esercita tutte le funzioni previste dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti comunali ed inoltre:
 - a. attua gli indirizzi di politica amministrativa del Consiglio comunale;
 - b. riferisce semestralmente al Consiglio comunale sullo stato di attuazione degli accordi di programma;
 - c. può attribuire la trattazione di affari e materie a singoli Assessori e delegare ad essi atti di sua competenza, con potere di avocazione e di riassunzione;



- d. può delegare uno o più consiglieri comunali per l'esercizio di funzioni amministrative di sua competenza secondo le modalità e le forme previste nel Regolamento del Consiglio Comunale, con potere di avocazione e riassunzione;
- e. può delegare la propria partecipazione in rappresentanza del Comune in assemblee di società e di altri enti partecipati;
- f. nomina e revoca, con le specifiche procedure previste dalle leggi vigenti, il Segretario generale ed il Vice Segretario generale;
- f. può attribuire ai dirigenti anche funzioni non comprese fra quelle degli uffici cui sono preposti;
- g. adotta gli atti generali di indirizzo, in ordine allo svolgimento dei compiti, nonché per l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi attribuiti ai dirigenti;
- h. può richiedere al Segretario generale, qualora ritenga che atti di competenza dei dirigenti siano illegittimi, di provvedere alla sospensione, all'annullamento o alla revoca degli atti medesimi. In questi casi, quando occorra, i relativi procedimenti sono avocati, previa formale contestazione, dal Segretario generale o da lui rimessi ad altri dirigenti con specifiche istruzioni;
- i. conferisce gli incarichi dirigenziali;
- l. propone, sulla base di articolata e motivata relazione dell'Avvocatura civica, all'organo di Governo, l'azione o la resistenza in giudizio, fatto salvo quanto previsto all'art. 46, quarto comma del presente Statuto;
- m. rilascia autorizzazioni e concessioni quando non sia altrimenti prevista la competenza dei dirigenti;
- n. stipula i gemellaggi e i patti di amicizia sulla base di deliberazioni consiliari;
- o. riferisce al Consiglio comunale sull'attività della Giunta almeno due volte nel corso dell'anno in coincidenza con l'approvazione del conto consuntivo e la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi.
2. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, coordina e riorganizza gli orari degli esercizi commerciali, degli uffici e servizi pubblici per armonizzarli alle esigenze degli utenti, elabora il piano regolatore dei tempi e degli orari di concerto con altri enti erogatori di servizi pubblici non comunali.

**ART. 39****Rappresentanza dell'ente**

1. Il Sindaco è legale rappresentante dell'ente.
2. L'esercizio della rappresentanza, compresa quella in giudizio, è attribuibile a ciascun dirigente in base a una delega rilasciata dal Sindaco.
3. La delega può essere di natura generale: con essa il Sindaco assegna al dirigente delegato l'esercizio della rappresentanza dell'ente nell'ambito delle competenze degli uffici cui è preposto, per tutta la durata dell'incarico dirigenziale, in particolare per il compimento dei seguenti atti:
 - a. rappresentanza in giudizio, per gli atti e le attività di propria competenza, ivi compresa la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti;
 - b. stipulazione di convenzioni tra comuni o altri enti per lo svolgimento di funzioni e servizi, in attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo dell'ente.

ART. 40**Vice Sindaco**

1. Il Sindaco nomina fra gli Assessori un Vice Sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
2. In caso di assenza o di impedimento anche del Vice Sindaco le funzioni di Sindaco vengono svolte dall'Assessore più anziano di età.

ART. 41**Linee programmatiche**

1. Il Sindaco entro 60 giorni dall'insediamento del Consiglio comunale, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare in corso di mandato, per la relativa approvazione.
2. Le linee programmatiche sono portate a conoscenza dei Consiglieri almeno 10 giorni prima della discussione in Consiglio.
3. Il Sindaco, contestualmente alla discussione del rendiconto di gestione, presenta al Consiglio la relazione sullo stato di attuazione delle linee programmatiche.



TITOLO IV

Quartieri e Frazioni - Comitati di Quartiere e di Frazione

ART. 42

Suddivisione del territorio in Quartieri e Frazioni – comitati di quartiere e di frazione

1. Al fine di attuare il decentramento funzionale previsto dall'art. 35 del precedente titolo III, nonché per valorizzare e promuovere la partecipazione attiva dei cittadini alla vita della città attraverso i Comitati di Quartiere e di Frazione, il territorio comunale è suddiviso in Quartieri e Frazioni.
2. La delimitazione territoriale dei Quartieri e delle Frazioni e la loro denominazione è stabilita con apposito Regolamento. La delimitazione territoriale coincide, di norma, con i confini delle sezioni elettorali, salvo il Consiglio comunale disponga diversamente.
3. Le modalità di partecipazione alla vita politica ed amministrativa del Comune, i temi di pertinenza dei Comitati di Quartiere e di Frazione nonché le forme di elezione degli organi mediante suffragio universale, sono oggetto di specifica regolamentazione.

TITOLO V

Ordinamento degli uffici, dirigenza, personale

CAPO I - Organizzazione degli uffici

ART. 43

Principi di organizzazione

1. Gli uffici del Comune sono articolati ed organizzati in funzione dell'entità e della complessità dei compiti dell'Ente, per il raggiungimento degli obiettivi di efficienza, efficacia e produttività. Gli uffici possono essere coordinati per progetti e programmi o per funzioni. La loro articolazione è disciplinata dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
2. Per l'elaborazione e l'attuazione di particolari programmi e progetti possono essere istituiti, su indirizzo della Giunta, uffici speciali temporanei.
3. Ai sensi dell'art.110 del D.Lgs. n.267/2000 T.U.E.L. si prevede che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa



avvenire mediante contratto a tempo determinato nei limiti fissati dalla normativa in vigore così come disciplinato dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

ART. 44

Personale

1. Una volta definita l'organizzazione degli uffici, viene adottato il piano triennale dei fabbisogni del personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo statali.
2. Il Comune promuove e realizza iniziative dirette alla formazione ed all'aggiornamento professionale del personale.

CAPO II - Il Segretario Generale

ART. 45

Il Segretario Generale

1. Il Segretario generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti del Consiglio, del Sindaco e della Giunta in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti. Esercita inoltre tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge e dai regolamenti nonché quelle conferitegli dal Sindaco.

CAPO III - Dirigenza

ART. 46

Dirigenti

1. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. Essi rispondono del risultato dell'attività svolta dagli uffici cui sono preposti, della realizzazione dei programmi, del raggiungimento degli obiettivi loro affidati e sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.



3. Ai sensi dell'art. 107, 2° e 3° comma, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ad essi spettano tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti d'indirizzo adottati dai competenti organi di governo dell'Amministrazione.

4. In particolare, sono compresi tra i suddetti compiti tutti gli atti di gestione, e, salvo quanto previsto dall'art. 50, comma 3, e dall'art. 54 del suddetto T.U., tutti gli atti e provvedimenti amministrativi, tra i quali oltre a quelli di cui al sopracitato art. 107, 3° comma, lettere f), g), e h), anche gli ordini, le sanzioni amministrative, le occupazioni d'urgenza, gli espropri e analoghi.

Nell'ambito dell'incarico loro conferito dal Sindaco ai sensi dell'art. 39 del presente Statuto, è altresì compito dei dirigenti, per gli atti e le attività di propria competenza, proporre la resistenza in giudizio o azioni legali a tutela dell'Amministrazione. In materia di contenzioso tributario il Dirigente procede con motivata determinazione finalizzata alla costituzione in giudizio e/o alla promozione dell'azione legale dinanzi alle Commissioni Tributarie, secondo le modalità previste dai rispettivi regolamenti. Non occorre determinazione preventiva per la costituzione e resistenza in giudizio nel contenzioso relativo a violazioni del codice della strada e a violazioni di norme regolamentari, per la cui definizione la rappresentanza dell'Amministrazione sia stata delegata a funzionari del Corpo di Polizia Municipale ai sensi dell'art. 23 della L. 24.11.1981 n. 689.

5. Per quanto concerne i compiti di cui al precedente comma 4, la cui adozione o rilascio presupponga accertamenti o valutazioni di carattere discrezionale, le relative modalità e criteri, se non rilevabili dagli stessi programmi e obiettivi di cui al precedente comma 3, o già predeterminati da norme contenute nel presente statuto o nei regolamenti adottati dal competente organo dell'Amministrazione, oppure compiutamente definiti da disposizioni di legge, sono stabiliti da appositi atti d'indirizzo dell'Organo di governo.

6. Nel rispetto del principio, attuato con le suddette disposizioni, che spettano ai dirigenti, che rispondono di quanto indicato nel precedente comma 2, tutti i compiti non ricompresi espressamente dalla legge e dal presente Statuto tra le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, col regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, col PEG ed eventuali atti integrativi, potranno essere specificati ulteriormente gli atti di gestione e gli atti e provvedimenti amministrativi di cui ai precedenti commi, e le relative modalità e criteri, tenendo anche conto dell'assetto organizzativo delle direzioni, e delle relative responsabilità in ordine alla realizzazione dei programmi ed il raggiungimento degli obiettivi loro affidati.

7. In attesa del loro adeguamento alla normativa di legge e del presente statuto le disposizioni contenute nei regolamenti che eventualmente conferiscano agli organi di governo dell'Amministrazione l'adozione degli atti di gestione e degli atti o provvedimenti amministrativi di cui ai precedenti commi si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti. Non sono applicate le norme contenute nei regolamenti incompatibili con leggi sopravvenute nonché con i principi e le disposizioni di cui al presente articolo.

8. Nei casi d'incompatibilità s'intendono, comunque, direttamente applicabili le disposizioni di legge e del presente Statuto.

**ART. 47****Conferimento responsabilità dirigenziale**

1. Gli incarichi di direzione degli uffici sono assegnati dal Sindaco con provvedimento motivato sulla base di criteri di professionalità, attitudine, esperienza con le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Tali incarichi hanno durata determinata, sono rinnovabili e revocabili in aderenza alla normativa vigente.
3. La copertura di posizione di direzione o di alta specializzazione può avvenire mediante incarichi a persone in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alla posizione da ricoprire.
4. I provvedimenti di rinnovo e di revoca devono essere motivati.

TITOLO VI**Ordinamento dei servizi****CAPO I - Caratteristiche generali****ART. 48****I servizi pubblici locali**

1. Il Comune nell'ordinamento dei servizi pubblici locali attua modalità di gestione che rispondono ad obiettivi di accessibilità e di qualità, nonché di autonomia imprenditoriale, efficienza, efficacia, economicità e redditività. La scelta degli amministratori e dei dirigenti si fonda sulla professionalità e competenza degli stessi.
2. I regolamenti delle istituzioni, gli statuti delle aziende speciali e dei consorzi nonché delle società di cui al Titolo V, Parte I, del vigente Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali stabiliscono le modalità di indirizzo, di vigilanza e di controllo sulla loro attività da parte del Comune e di pubblicità degli atti fondamentali relativi alla gestione dei servizi.

ART. 49**Gestione dei servizi**

1. La Giunta presenta all'approvazione del Consiglio la proposta di indirizzi gestionali per ogni servizio pubblico gestito da società o soggetti partecipati dall'Ente.



2. L'approvazione degli atti fondamentali da parte dei rappresentanti del Comune in enti, aziende, istituzioni e società è preceduta da una comunicazione preventiva al Consiglio comunale, effettuata nei termini previsti per l'assegnazione degli affari alle Commissioni consiliari.
3. Unitamente al rendiconto di gestione la Giunta presenta al Consiglio il quadro completo di tutti i servizi pubblici locali in cui sono indicate le forme gestionali adottate, i risultati economici ottenuti nell'esercizio precedente, le eventuali proposte di modifica delle forme gestionali.
4. Il Consiglio comunale dedica almeno una seduta annuale all'esame dei bilanci consuntivi dei soggetti gestori dei servizi pubblici locali in relazione agli indirizzi di cui al comma 1.

ART. 50

Controllo della gestione dei servizi

1. Il Consiglio comunale promuove il costante controllo, monitoraggio e valutazione delle attività degli enti, aziende, istituzioni e società cui partecipa il Comune, al fine di verificare se essa genera i risultati attesi, e se siano rispettati gli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio ai sensi dell'art. 63 e gli indirizzi gestionali di cui all'art. 49.
2. Gli atti istitutivi e regolamentari degli enti, aziende, istituzioni e società cui partecipa il Comune debbono comprendere clausole che indichino i tempi e le modalità con cui tali enti sono tenuti a produrre informazioni ai fini dell'esercizio dei poteri del Consiglio comunale e della Commissione consiliare di controllo.
3. Il Consiglio comunale, su iniziativa della Commissione consiliare di garanzia e controllo, su proposta di un quinto dei Consiglieri promuove con specifica deliberazione la verifica dei risultati economici, sociali e qualitativi di un singolo servizio pubblico locale.
4. Entro un tempo determinato non superiore a sei mesi i risultati della verifica sono sottoposti all'esame del Consiglio.

ART. 51

Scelta delle forme gestionali dei servizi pubblici

1. La costituzione di istituzioni e di aziende speciali, l'adesione a società per azioni e a responsabilità limitata ed a consorzi è approvata dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. La stessa maggioranza è richiesta per la trasformazione della forma gestionale di un servizio pubblico locale, nonché per la sua dismissione.

**ART. 52****Carta dei servizi pubblici**

1. L'erogazione dei servizi pubblici, anche svolti in regime di concessione, deve ispirarsi ai principi di uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, tutela delle esigenze degli utenti e garantire il raggiungimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia. In base a tali principi ciascun soggetto erogatore adotta una propria Carta dei servizi.
2. La Carta dei servizi individua, rende pubbliche e garantisce le modalità di prestazione del servizio ed i fattori da cui dipende la sua qualità, prevede i meccanismi di tutela per gli utenti e le procedure di reclamo, assicura la piena informazione degli utenti, l'adozione e l'aggiornamento della Carta dei servizi erogati dal Comune direttamente o in regime di concessione.
3. Il Consiglio comunale verifica l'esistenza dei necessari sistemi di monitoraggio sull'effettiva applicazione delle carte dei servizi, sul rispetto degli standard dei servizi erogati, sull'adeguata pubblicità agli utenti.

ART. 53**Commissione di garanzia e controllo**

1. Sono devolute alla Commissione consiliare di garanzia e controllo le attività di verifica e monitoraggio su istituzioni, aziende, consorzi, società per azioni, enti concessionari, nonché su società, associazioni, fondazioni e comitati cui partecipa il Comune.
2. La Commissione esamina il bilancio economico e finanziario e gli altri atti. Dispone audizioni, convoca gli amministratori designati o nominati dal Comune, esprime parere su tutti gli atti consiliari che attengono agli enti di cui al comma precedente.
3. La Commissione presenta annualmente al Consiglio una relazione sulla propria attività, evidenziando il rispetto da parte degli enti degli indirizzi adottati dal Comune.
4. La Presidenza della commissione è attribuita alla minoranza consiliare, in base alle disposizioni di cui all'art. 29, 1° comma.

CAPO II - Le modalità e l'assetto di gestione**ART. 54****Istituzione**

1. L'istituzione costituisce organismo di gestione di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, dotato di autonomia giuridica.



2. Il Consiglio comunale con la deliberazione costitutiva dell'istituzione stabilisce il capitale di dotazione, il patrimonio ed il personale; alla deliberazione è allegato il regolamento per il funzionamento e la gestione che individua altresì gli atti fondamentali sottoposti all'approvazione del Consiglio comunale, la costituzione degli organi, le modalità di indirizzo e vigilanza, le forme di controllo dei risultati di gestione e verifica economico - contabile da parte dei revisori dei conti.

3. La soppressione dell'istituzione è deliberata dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

ART. 55

Ordinamento, funzionamento e contabilità delle istituzioni

1. Gli organi dell'istituzione restano in carica per la durata del Consiglio comunale ed esercitano le funzioni fino al loro rinnovo.

2. Il consiglio di amministrazione, nominato dal Sindaco, è composto da un numero di consiglieri non superiore a cinque definito dal regolamento dell'istituzione; il consiglio di amministrazione esercita funzioni di indirizzo e di amministrazione secondo quanto previsto dal regolamento dell'istituzione. Non possono essere nominati consiglieri di amministrazione dell'istituzione i Consiglieri e gli Assessori comunali.

3. Il presidente è nominato dal Sindaco fra i membri del consiglio di amministrazione.

4. Il direttore ha responsabilità sulla gestione amministrativa e può essere dipendente del Comune, assunto anche con contratto a tempo determinato nominato dal Sindaco sentito il consiglio di amministrazione dell'istituzione.

5. I bilanci delle istituzioni sono presentati alla Giunta che li adotta con propria deliberazione e li trasmette al Consiglio comunale che li approva entro trenta giorni dalla loro trasmissione.

ART. 56

Azienda speciale

1. L'azienda speciale costituisce ente strumentale per la gestione dei servizi a rilevanza economica ed imprenditoriale.

2. Lo statuto dell'azienda, approvato dal Consiglio comunale, indica gli atti fondamentali sottoposti all'approvazione del Consiglio comunale, tra cui il bilancio annuale cui è allegata una relazione dove gli organi dell'azienda danno atto del rispetto degli indirizzi adottati dal Comune, delle cause del mancato raggiungimento degli obiettivi gestionali, degli interventi correttivi previsti, dell'acquisizione ed alienazione di partecipazioni azionarie.



3. Gli organi dell'azienda restano in carica per la durata del Consiglio comunale ed esercitano le funzioni fino al loro rinnovo.

La nomina e la revoca degli amministratori spettano al sindaco che ne darà motivata comunicazione al consiglio comunale.

I componenti il consiglio di amministrazione ed il presidente sono scelti, sulla scorta del curriculum, dal sindaco tra coloro che abbiano una speciale competenza tecnica e/o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti, in conformità agli indirizzi all'uopo formulati dal Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 63 del presente Statuto.

ART. 57

Consorzi

1. Il Comune per la gestione associata di uno o più servizi può costituire con altri comuni e province un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali.
2. Il Consiglio comunale approva a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati lo statuto del consorzio e la convenzione fra gli enti consorziati ove sono individuati gli atti fondamentali del consorzio da trasmettere al Consiglio comunale.

ART. 58

Convenzioni

1. Il Consiglio comunale può deliberare apposite convenzioni con altri comuni e province per lo svolgimento, in modo coordinato e continuativo, di funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

ART. 59

Società per azioni e a responsabilità limitata

1. Il Comune può costituire e partecipare a società per azioni con quote di capitale sociale nei limiti previsti dalla legislazione vigente, riservandosi quei diritti e quelle prerogative necessarie a dare prevalenza al ruolo del soggetto pubblico. Ove alla società per azioni partecipino altri enti locali e la Regione, i reciproci rapporti sono prevalentemente determinati attraverso specifica convenzione. Il Comune può altresì costituire società a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale



o parteciparvi, qualora ciò si renda opportuno in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente

2. Sono specificate nell'atto costitutivo e nello statuto della società le forme di controllo, vigilanza e coordinamento con gli indirizzi e le direttive dell'ente locale a cui la società è vincolata nella sua azione. Lo statuto stabilisce altresì che il Comune può revocare con atto motivato in ogni tempo gli amministratori da esso nominati. Lo statuto della società dovrà inoltre prevedere che le sostanziali modifiche delle condizioni di adesione devono essere approvate dal Consiglio comunale.

3. L'atto costitutivo e lo statuto della società devono comprendere clausole che stabiliscano tempi e modalità per la trasmissione al Consiglio comunale di informazioni relative alla propria attività e garantire il diritto di accesso agli atti ed agli uffici per amministratori comunali.

4. Le società per azioni cui partecipa il Comune sono sottoposte ad obbligo di certificazione del bilancio.

5. Il Comune favorisce attraverso specifiche iniziative la sottoscrizione da parte di cittadini ed utenti di quote azionarie delle società per azioni che gestiscono servizi pubblici di particolare interesse sociale.

ART. 60

Società collegate e controllate

1. Le società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale e le aziende speciali possono, in armonia con i fini statutariamente perseguiti, partecipare all'istituzione di società di capitali o assumervi partecipazioni.

2. Qualora tali società svolgano servizi pubblici locali i relativi statuti dovranno contenere disposizioni volte a consentire la vigilanza ed il controllo da parte del Comune, anche secondo le disposizioni del presente Statuto.

3. Le determinazioni di istituire o partecipare a società di capitali dovranno essere oggetto di specifica approvazione del Consiglio comunale.

ART. 61

Concessione a terzi

1. I servizi pubblici sono gestiti con concessione a terzi quando le ragioni tecniche, economiche o di opportunità sociale siano approfonditamente motivate con analisi dello stato della gestione e concrete verifiche.



2. Le concessioni devono avere una durata commisurata alle spese di investimento richieste al concessionario da valutarsi attraverso un quadro economico-finanziario certificato.
3. Nel relativo capitolato sono disciplinate modalità, procedure, controlli, potere di emanare direttive, in particolare in materia tariffaria, e loro vincolabilità da parte del Comune, facoltà di recesso e di riscatto.

ART. 62

Finanza di progetto

1. Con apposite disposizioni regolamentari sono disciplinate le modalità di partecipazione del Consiglio comunale ai procedimenti finalizzati all'attuazione di interventi da realizzarsi tramite strumenti di finanza di progetto.

CAPO III - Nomine degli amministratori

ART. 63

Designazione e requisiti

1. Il Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati approva, nella sua prima seduta, gli indirizzi generali per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni, società. Tali indirizzi devono prevedere l'emanazione da parte del Sindaco, prima di procedere ad ogni nomina, di un avviso pubblico attraverso il quale dare pubblicità alle nomine o designazioni dei rappresentanti negli enti che intende effettuare.
2. Nell'avviso pubblico sono resi noti in particolare i requisiti di studio e di professionalità e le cause di incompatibilità per l'accesso alle cariche.

TITOLO VII

Procedimento amministrativo

CAPO I – Il procedimento

ART. 64

Principi procedurali



1. Il Comune di Teramo informa l'attività amministrativa a criteri di trasparenza, pubblicità, partecipazione, collaborazione, semplificazione, economicità, determinando le procedure amministrative nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
2. Con regolamento sul procedimento amministrativo si disciplinano i criteri generali per la corretta organizzazione e conservazione dei documenti, lo sviluppo del procedimento, la comunicazione agli interessati, la definizione di termini, la pubblicità, i profili di responsabilità e quant'altro sia necessario a garantire omogeneità, imparzialità, trasparenza nell'azione amministrativa.

ART. 65

Svolgimento

1. Il procedimento amministrativo si sviluppa attraverso la comunicazione ai soggetti che per legge devono intervenire ed ai destinatari degli effetti del provvedimento finale, dell'inizio dello stesso, dell'ufficio e del responsabile, delle modalità per l'accesso agli atti.
2. Le esigenze di celerità che impediscono la comunicazione dell'inizio della fase procedimentale devono essere adeguatamente motivate dal responsabile del procedimento che si assume la responsabilità della mancata comunicazione, evidenziando il fine pubblico che rischia di essere pregiudicato.

ART. 66

Partecipazione

1. Chiunque vi abbia interesse, anche di mero fatto, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento possono presentare memorie, proposte, anche di modifica di atti in corso di definizione, ottenendo valutazione con risposta motivata, ove pertinente all'oggetto del procedimento.

ART. 67

Accordi

1. Il Comune può concludere accordi aventi ad oggetto l'esercizio di potestà amministrative e le prestazioni corrispettive di persone fisiche e giuridiche col fine di raggiungere obiettivi di interesse pubblico.

**ART. 68****Responsabile**

1. Il responsabile del procedimento è determinato per ciascun atto di competenza comunale in conformità alla legge, allo Statuto, ai regolamenti, alle disposizioni sul procedimento ed è comunque individuabile sino alla designazione del funzionario preposto al procedimento, nel dirigente responsabile del servizio o, in mancanza, direttamente del settore funzionale, sotto la cui competenza ricade l'istruzione procedimentale.
2. Il responsabile del procedimento assolve gli obblighi da esso derivanti per il rispetto dei termini, garantendo la partecipazione dei soggetti interessati; l'inadempimento è soggetto alle forme di responsabilità previste dalle norme vigenti, salvo condizioni di particolare e giustificato motivo.

ART. 69**Procedure interne**

1. Il regolamento sul procedimento disciplina la procedura di esame e consegna delle comunicazioni in arrivo e partenza e tutte le fasi conseguenti.
2. L'esame delle domande e la trattazione degli affari sono svolti secondo l'ordine cronologico di presentazione, quando il procedimento sia attivato da soggetti privati.
3. Nei casi in cui si imponga un ordine particolare nella trattazione degli affari o si richiedano procedure d'urgenza, compete al Responsabile e/o Dirigente darne adeguata motivazione, in base ai principi posti dalla legge, dai regolamenti, dalle circolari e dalle direttive interne.
4. L'Amministrazione comunale promuove iniziative specifiche per agevolare l'espletamento di pratiche amministrative, favorendo l'apertura degli uffici al pubblico in punti decentrati, promuovendo iniziative a favore degli utenti in collaborazione con gli altri enti pubblici operanti sul territorio e prevedendo disposizioni normative ed organizzative per l'applicazione dell'autocertificazione.

CAPO II - Efficacia, pubblicità, accesso agli atti**ART. 70****Efficacia degli atti amministrativi**

1. L'ordinanza del Sindaco è immediatamente esecutiva ed affissa per dieci giorni all'Albo Pretorio del Comune.
2. Il Sindaco può sospendere in ogni momento l'efficacia delle ordinanze proprie o delegate.



3. Le determinazioni dei dirigenti, dotate di numerazione unica progressiva, sono immediatamente esecutive, pubblicate per quindici giorni all'Albo Pretorio on-line del Comune e raccolte in un unico archivio cui è garantita la piena accessibilità.

ART. 71

Publicità degli atti e dell'attività comunale

1. Tutti gli atti sono pubblici. Il Comune individua le misure idonee per favorirne la diffusione e la conoscenza, cura la raccolta aggiornata ed accessibile al pubblico dei regolamenti comunali e degli atti normativi adottati dagli enti, istituzioni, aziende, consorzi, società a partecipazione comunale.
2. Nella sede del Comune sono riservati idonei spazi per la collocazione ove vengono pubblicati atti, provvedimenti ed avvisi di interesse generale.
3. La pubblicità è inoltre assicurata con l'inserimento nell'albo pretorio on - line del comune degli atti di cui ai commi precedenti. Nella rete civica sono inseriti obbligatoriamente i regolamenti, le deliberazioni, le ordinanze, le determinazioni dirigenziali e gli atti di iniziativa dei Consiglieri.

ART. 72

Ufficio per le relazioni con il pubblico

1. L'ufficio per le relazioni con il pubblico cura la raccolta e l'aggiornamento costante delle disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti e ne garantisce la facile conoscenza a tutti gli interessati, assicura la pubblicizzazione dei servizi resi dall'Amministrazione in modo diretto o indiretto, la conoscenza dei diritti e dei doveri degli utenti della struttura pubblica.
2. L'ufficio ha il compito di:
 - fornire chiarimenti sull'iter seguito da provvedimenti e pratiche amministrative, individuando e comunicando il nominativo del responsabile del procedimento e del responsabile dell'adozione del provvedimento finale, ove diverso;
 - fornire informazioni su quanto possa essere utile al cittadino per l'esercizio dei propri diritti,
 - a ricevere proposte, segnalazioni e reclami da inoltrare ai Settori competenti.

**ART. 73****Accesso agli atti**

1. Chiunque vi abbia interesse, può accedere agli atti ed ai documenti amministrativi del Comune e, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione, ad eccezione di quanto previsto dalla legge e norme regolamentari. Le modalità generali di esercizio del diritto di accesso sono stabilite dal regolamento sull'accesso.

2. Le istituzioni, le aziende, i consorzi, gli enti a partecipazione comunale, le società a prevalente capitale pubblico locale, i concessionari di pubblici servizi, rilasciano ai cittadini, nell'ambito del diritto di accesso copia degli atti deliberati dai loro organi sulla base di specifica richiesta scritta presentata all'ufficio per le relazioni con il pubblico.

TITOLO VIII**La partecipazione****CAPO I - Partecipazione individuale e collettiva****ART. 74****Diritti individuali**

1. Il Comune di Teramo considera la tutela dei diritti della persona principio fondamentale della propria azione e ne favorisce l'esercizio.

2. I soggetti titolari dei diritti relativi agli istituti di partecipazione sono:

- a) i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune;
- b) i cittadini residenti nel Comune, non ancora elettori, che hanno compiuto sedici anni d'età;
- c) i cittadini dell'Unione Europea residenti nel Comune;
- d) gli stranieri e gli apolidi residenti nel Comune ed iscritti all'anagrafe;
- e) le persone non residenti che esercitano nel Comune la propria attività di lavoro e/o di studio.

3. I soggetti di cui al comma 2 possono esercitare i diritti di partecipazione singolarmente o in forma associata.

**ART. 75****Libere forme associative**

1. Il Comune favorisce le libere forme associative senza scopo di lucro che operano in ogni sfera socialmente significativa, si adopera per migliorare la loro azione, garantisce la loro informazione sulle materie di specifico interesse.
2. Il Comune rende pubblici i criteri e le procedure di assegnazione alle libere forme associative di contributi economici e mezzi strumentali, di sedi e spazi pubblici.
3. Allo scopo di favorire la sussidiarietà e la trasparenza nei rapporti fra Amministrazione comunale e Cittadini associati per lo svolgimento di attività di interesse generale, il Comune istituisce l'Albo Unico delle associazioni.
4. Il regolamento sui diritti e doveri di partecipazione, di democrazia diretta e partecipativa e di informazione dei cittadini stabilisce i requisiti e le modalità necessarie per consentire alle associazioni di procedere all'iscrizione all'Albo Unico.

ART. 76**Volontariato**

1. Il Comune favorisce e sostiene l'apporto fondamentale delle organizzazioni di volontariato al conseguimento delle finalità pubbliche, sviluppa l'integrazione di attività nell'erogazione dei servizi, privilegia le iniziative che consentono più elevati livelli di socialità, solidarietà, crescita civile, promuove la formazione e l'aggiornamento dei volontari, incentiva la nascita di nuove occasioni di volontariato.
2. E' garantito, nel rispetto delle leggi, l'apporto di volontari in forma individuale ed associata a finalità istituzionali del Comune previo accertamento delle capacità operative ed adeguata formazione.
3. Il Sindaco presenta annualmente al Consiglio comunale una relazione sull'apporto del volontariato allo svolgimento dell'attività del Comune, contenente l'indicazione dei rapporti convenzionali, delle iniziative di collaborazione, degli indirizzi programmatici, dei dati quantitativi sul coinvolgimento dei volontari e dell'utenza.



CAPO II - Organismi di partecipazione

ART. 77

Le Consulte

1. Le Consulte sono organismi di partecipazione ove sono rappresentate libere forme associative, organizzazioni di volontariato, categorie professionali ed economiche, organizzazioni sindacali, enti, istituzioni.
2. Il Consiglio comunale istituisce le Consulte con specifica deliberazione, stabilendone la composizione, le modalità di elezione del Presidente e degli altri eventuali organi da parte della Consulta stessa, le procedure di convocazione e di voto.
3. Il Sindaco ed il Consiglio comunale possono convocare specifiche riunioni delle Consulte per l'esame di provvedimenti nelle materie di loro competenza e per la definizione degli obiettivi e degli strumenti necessari al loro perseguimento.

ART. 78

Rappresentanza delle cittadine e dei cittadini provenienti da Paesi terzi e comunitari e apolidi

1. Il Comune realizza forme di rappresentanza e partecipazione istituzionali delle cittadine e dei cittadini provenienti da Paesi terzi e comunitari e apolidi attraverso la consultazione e il coinvolgimento delle loro comunità.
2. Le forme e le modalità tese a garantire la rappresentanza delle cittadine e dei cittadini provenienti da Paesi terzi e comunitari e apolidi, saranno oggetto di disciplina nel Regolamento del Consiglio Comunale.

ART. 79

Tavoli di lavoro

1. Il Comune promuove l'istituzione di tavoli di lavoro.
2. Il tavolo di lavoro è un gruppo di persone che elabora proposte e progetti su temi specifici di competenza comunale o sovracomunale. Il Comune riconosce i tavoli di lavoro come strumento di partecipazione all'attività amministrativa e di supporto all'Assessore o Commissione competente per materia.
3. Le forme di istituzione dei tavoli di lavoro sono definite nel regolamento sui diritti e doveri di partecipazione, di democrazia diretta e partecipativa e di informazione dei cittadini



CAPO III - Iniziativa, consultazioni popolari e referendum

ART. 80

Istanza

L'istanza costituisce formale richiesta scritta, formulata da soggetti singoli o associati, rivolta al Consiglio comunale, alla Giunta, ai dirigenti per sollecitare audizioni, presentare memorie sul contenuto di atti amministrativi o normativi da adottare od in corso di adozione da parte degli organi competenti, al fine di evidenziare esigenze di interesse generale o collettivo. All'istanza viene data risposta motivata entro 30 giorni dalla presentazione.

ART. 81

Proposte e petizioni

1. Duecentocinquanta soggetti titolari del diritto di iniziativa e di partecipazione possono, con atto scritto e sottoscritto, esporre problemi e chiedere al Sindaco l'adozione di provvedimenti, ovvero presentare al Sindaco od al Consiglio comunale proposte di adozioni di provvedimenti. Le petizioni e le proposte devono indicare tre sottoscrittori che possono essere uditi dal Sindaco o dagli organi collegiali competenti.
2. Il regolamento sui diritti e doveri di partecipazione, di democrazia diretta e partecipativa e di informazione dei cittadini stabilisce le modalità di sottoscrizione ed i criteri di esame delle petizioni e delle proposte prevedendo comunque, entro 45 giorni dalla presentazione, una risposta motivata in cui si dà atto degli atti consequenziali assunti ovvero dell'impossibilità a provvedere.
3. Il Comune garantisce un adeguato supporto ai soggetti proponenti, anche ai fini della loro predisposizione.

ART. 82

Consultazioni

1. Il Comune favorisce il più ampio coinvolgimento della comunità alle scelte amministrative e promuove forme di consultazione popolare per avere una maggiore conoscenza degli orientamenti che maturano nella realtà sociale, economica, civile, anche utilizzando strumenti statistici.
2. Le consultazioni possono consistere in sondaggi di opinione, distribuzione e raccolta di questionari, verifiche a campione, consultazioni di settore per categorie professionali o utenti di servizi. Possono essere delimitate a zone specifiche della città, o particolari fasce della popolazione.
3. Le consultazioni possono essere altresì proposte da almeno 2.500 soggetti maggiorenni residenti nel Comune.



4. Le modalità delle consultazioni sono disciplinate dal regolamento sui diritti e doveri di partecipazione, di democrazia diretta e partecipativa e di informazione dei cittadini .

5. Il Presidente del Consiglio comunale promuove la discussione in Consiglio sui risultati della consultazione o sui dati acquisiti entro due mesi dalla loro comunicazione.

ART. 83

Referendum consultivo

1. Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco su iniziativa popolare, quale consultazione inerente le scelte dell'Amministrazione in relazione ad indirizzi e decisioni che riguardano la vita della città ed il suo sviluppo. Può essere sottoposta a referendum la richiesta di revoca o modifica di singole deliberazioni già assunte.

2. La proposta di referendum è articolata in unica domanda formulata in modo breve, chiaro, tale da lasciare obiettiva libertà di opzione.

3. Il risultato del referendum consultivo è discusso dal Consiglio comunale entro trenta giorni dall'ufficiale comunicazione dell'esito, quando vi abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto ed abbia ottenuto la maggioranza dei voti espressi.

4. Il referendum consultivo è proposto da almeno 2.500 soggetti residenti maggiorenni anche se non forniti di cittadinanza italiana, con sottoscrizione nell'arco di quattro mesi. L'ammissibilità dei quesiti da sottoporre a referendum è stabilita dal collegio di tre esperti nominati dal Consiglio comunale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Il giudizio degli esperti deve essere espresso prima dell'inizio della raccolta delle firme. Il Consiglio comunale a maggioranza dei due terzi può pronunciarsi difformemente da una decisione non unanime degli esperti.

5. Hanno diritto a partecipare al referendum tutti i residenti maggiorenni, anche se non forniti di cittadinanza italiana.

6. Il regolamento sui diritti e doveri di partecipazione, di democrazia diretta e partecipativa e di informazione dei cittadini disciplina le procedure per lo svolgimento della consultazione.

ART. 84

Limiti e materie

1. Nel corso dell'anno può essere indetta un'unica giornata di votazione per lo svolgimento di referendum consultivi. Il regolamento sul referendum disciplina le priorità ed i criteri di scelta nel caso di iniziative referendarie superiori al numero massimo ammissibile ogni anno da esso stabilito.



2. I referendum non possono essere indetti su materie di non esclusiva competenza locale e su questioni attinenti:

- a. elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;
- b. il personale comunale o di enti, aziende, istituzioni dipendenti e società a partecipazione comunale;
- c. lo Statuto ed i regolamenti che disciplinano il funzionamento degli organi comunali;
- d. provvedimenti inerenti il bilancio, la contabilità, l'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti e l'applicazione di tributi e tariffe.
- e. gli atti che tutelano i diritti dei singoli o di specifici gruppi di persone;
- f. i provvedimenti sanzionatori;
- g. i provvedimenti di mera esecuzione di norme statali o regionali;
- h. oggetti già sottoposti a referendum negli ultimi cinque anni.

CAPO IV - Ulteriori forme di partecipazione

ART. 85

Patti di collaborazione

1. Al fine di dare attuazione agli articoli 118, 114, comma 2, e 117, comma 6, della Costituzione, sono istituiti i patti di collaborazione fra cittadini e Amministrazione comunale per la cura e la rigenerazione dei beni comunali.
2. Il regolamento sui diritti e doveri di partecipazione, di democrazia diretta e partecipativa e di informazione dei cittadini, definisce l'ambito di applicazione, le azioni e le modalità attuative dei patti di collaborazione.

ART. 86

Bilancio partecipativo

1. Al fine di permettere ai cittadini di partecipare attivamente alla progettazione, allo sviluppo e all'elaborazione della politica municipale il Comune istituisce il Bilancio Partecipativo.
2. Il Bilancio Partecipativo è un processo di democrazia diretta, attraverso il quale i cittadini partecipano alle decisioni che riguardano l'utilizzo e la destinazione delle risorse economiche dell'Ente nelle aree e nei settori nei quali l'Ente ha competenza diretta.



3. Le modalità di esercizio del Bilancio Partecipativo sono oggetto di specifica disciplina nel regolamento sui diritti e doveri di partecipazione, di democrazia diretta e partecipativa e di informazione dei cittadini.

TITOLO IX

Norme transitorie

ART. 87

Norme in vigore

1. I regolamenti richiamati dal presente Statuto integrano l'efficacia costitutiva dello stesso. Fatto salvo quanto stabilito da specifiche disposizioni, sino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente statuto, che il consiglio comunale adotterà entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto stesso, continuano ad applicarsi nelle materie ad essi demandate, le norme vigenti alla data di entrata in vigore dello statuto, in quanto con questo compatibili.

2. Per quanto compatibili con le disposizioni statutarie continuano a rimanere in vigore le disposizioni regolamentari precedenti. Le norme dei regolamenti comunali in contrasto con il presente Statuto sono da considerarsi prive di ogni effetto.

ART. 88

Attuazione dello Statuto

1. E' istituita la Commissione consiliare permanente per gli affari istituzionali. Ad essa è attribuito il compito di verificare lo stato di attuazione dello Statuto, predisporre e coordinare la stesura dei regolamenti che hanno rilievo statutario, sovrintendere alla concreta predisposizione delle misure organizzative e dei provvedimenti per l'attuazione degli istituti richiamati dallo Statuto, proporre modifiche o integrazioni dello Statuto e misure organizzative e provvedimenti necessari per una sua funzionale attuazione.

2. Ciascun Consigliere comunale può proporre modifiche statutarie, su cui si esprime preventivamente la Commissione consiliare permanente per gli affari istituzionali.

3. Le proposte di modifica dello Statuto possono essere proposte al Consiglio comunale da soggetti titolari dei diritti di cittadinanza se fatte proprie dalla Commissione consiliare permanente per gli affari istituzionali.

4. Ogni anno il Presidente della Commissione consiliare permanente per gli affari istituzionali presenta al Consiglio una specifica relazione sullo stato di attuazione dello Statuto.




5. La Presidenza della commissione è attribuita alla minoranza consiliare, in base alle disposizioni di cui all'art. 28, 1° comma.



CITTÀ DI TERAMO - partenza - Prot. 53294/PROT del 06/09/2019 - titolo I - classe 03



CITTÀ DI TERAMO - partenza - Prot. 53294/PROT del 06/09/2019 - titolo I - classe 03



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it